

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E FUNZIONALITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Titolo I	3
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3
CAPO I.....	3
(Disposizioni per l'attrattività della pubblica amministrazione verso i giovani e per il superamento del precariato).....	3
ART. 1	3
<i>(Misure urgenti per l'attrattività dei giovani)</i>	3
ART. 2 <i>(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)</i>	3
CAPO II	5
Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento	5
ART. 3	5
<i>(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)</i>	D
ART. 4	8
<i>{Misure urgenti in materia di reclutamento}</i>	8
CAPO III Misure urgenti in materia per il reclutamento di particolari categorie di personale.-,.....	9
ART. 5.....	9
<i>(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale destinato alla funzionalità delle strutture territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno e per il potenziamento degli strumenti informatici)</i>	9
ART. 6	40
<i>(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i> 10	
TITOLO II Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione	11
Capo I Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali	11
ART. 7	q 1
<i>{Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità}</i>	14
CAPO II ,.....	q 2
Disposizioni urgenti in materia di enti locali	12
ART. 8 <i>{Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano}</i>	12
ART. 9 <i>(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)</i>	q 4
ART.10.....	15

<i>{Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi affluventi verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi}</i>	15
TITOLO III.....	16
Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni	16
ART. 11 (<i>Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali</i>)	47
ART. 12.....	8
(<i>Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione</i>)	48
ART. 13.....	20
(<i>Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi</i>)	20
ART. 14	2
(<i>Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei frammenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie</i>)	21
ART. 15.....	22
(<i>Misure urgenti per il Giubileo</i>).....	22
ART. 16 (<i>Razionalizzazione delle inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>) (versione 18.02 ore 16.30).....	24
Art. 17 (<i>Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze</i>)	24
Art. 18 (<i>Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa</i>)	26
Art. 19	26
(<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione</i>)	26
ART. 20	28
(<i>Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici</i>)	28
ART. 21	28
(<i>Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>)	28

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Titolo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPO I

(Disposizioni per l'attrattività della pubblica amministrazione verso i giovani e per il superamento del precariato)

ART. 1

(*fisure urgenti per l'attrattività dei giovani*)

1. All'articolo 3-ter, comma 1., del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, infine, i seguenti periodo: «Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, una ulteriore percentuale del 10 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferente ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le amministrazioni di cui al comma 1 e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

ART. 2

(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)

1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cinquanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area Funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area Funzionari. Si autorizzano a tal fine le maggiori spese per la gestione delle procedure concorsuali e per le spese di funzionamento interessate dall'istituzione delle nuove posizioni non dirigenziali, anche tenuto conto delle attuali disponibilità presenti sui pertinenti capitoli di bilancio. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 695.978,94 per l'anno 2025 e a euro 2.783.915,74 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Conseguentemente, al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027", le parole: "nell'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028", le parole: "nell'anno 2028" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029", le parole: "nell'anno 2029" sono sostituite dalle seguenti: nell'anno 2030" e le parole: "nell'anno 2030" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2031". **(riformulazione SEia §0'unit'ij**

3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è differito al 31 dicembre 2025.

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - nJ all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-quater. Il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, sulla base di motivate esigenze, le singole amministrazioni ad indire ed organizzare proprie procedure concorsuali».
 - all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le amministrazioni destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno 12 mesi e che abbia conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per 18 mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. Tale misura non si applica al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di provenienza assicurando la necessaria neutralità finanziaria. La presente disposizione non trova applicazione per la Presidenza del Consiglio dei ministri.
 - c) All'articolo 35:
 - 1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

«4-Per. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, le riserve previste all'articolo 28, comma 1-Per, nonché le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, può autorizzare eventuali deroghe.

4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-Per, c la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.

4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:

- a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-Per a 4-sexies,
- b) organizza i concorsi unici riservati alla copertura delle quote d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 99, previa ricognizione dei fabbisogni;
- c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- d) pubblica, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di assessor, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater,

4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), trasmette una relazione annuale al Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici.».

2) Al comma 5:

2.1) il primo periodo è soppresso;

2.2) al secondo periodo, le parole: «Tale commissione», sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione RIPAM».

3) al comma 5-ter:

3.1) Al secondo periodo, dopo le parole: «da leggi regionali» sono inserite le seguenti: «e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»,

3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo»,

3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettere b)-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.»;

4) dopo il comma 5-Per, sono inseriti i seguenti:

«5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicata le precedenza e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito; quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito; e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente in area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità predetto portale. Resta ferma la minimizzazione dei dati personali.

5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza delle riserve, delle precedenza e delle preferenze applicate, ferma restando la minimizzazione dei dati personali.

5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipula del contratto di assunzione.»;

d) all'articolo 35-fer, comma 2 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche della pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione.»;

e) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente di scuola di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale,

al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.».

2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera b) del presente articolo, le amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando, distacco o di fuori ruolo e abbia maturato, in tali posizioni, almeno 12 mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per 18 mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. Tale misura non si applica al personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. La presente disposizione non trova applicazione per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), n. 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piao 2025, che può essere presentato entro il 28 febbraio 2025, o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 4

(Misure urgenti in materia di reclutamento)

1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «reclutamento di personale» sono inserite le seguenti: «non dirigenziale».

3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: «dirigenziale e non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «in servizio presso i predetti enti».

4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale», sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «in deroga ai requisiti di partecipazione di

cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione di tali misure».

6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di superare la procedura EUP (2021)9915, le procedure di stabilizzazione avviate all'entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse fino al 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.

7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli enti di cui al comma 308 del medesimo articolo 1 della legge n. 213 del 2023 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.

8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025-2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

9. Al fine di attenuare gli effetti della riduzione del turn over di cui all'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle graduatorie approvate nell'anno 2024 e 2025 non si applica il limite di cui al quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

CAPO III

Misure urgenti in materia per il reclutamento di particolari categorie di personale

ART. 5

(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale destinato alla funzionalità delle strutture territoriali dell'Amministrazione civile dell'interno e per il potenziamento degli strumenti informatici)

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, Area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per velocizzare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Per l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.

3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole «*all'area degli assistenti,*» sono inserite le seguenti: «*profilo di assistente amministrativo,*».

4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, i bandi possono prevedere la valorizzazione, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, dei candidati che abbiano prestato la loro attività, ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno, che ha maturato almeno un anno di servizio entro la data del 30 aprile 2025. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.

5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.029.159 per l'anno 2025 e ad euro 8.058.319 a decorrere dall'anno 2026, di cui, rispettivamente, euro 356.009 per l'anno 2025 ed euro 712.018 a decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario e per buoni pasto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. (TN| AEUTi ZIO RGSqj

6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti in capo allo sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale, comunicandone gli esiti.

ART. 6

(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dai casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.

2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di

incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Al fine di ottimizzare l'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da realizzarsi attraverso il riordino delle carriere del personale del Corpo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per l'anno 2025, a euro 28.000.000 per l'anno 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «37 dicembre 2025».

TITOLO II

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle amministrazioni centrali

ART. 7

(Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità)

1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato due servizi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di trenta unità di personale che possono essere scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, con conseguente incremento del personale di prestito. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 1.729.000 di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Rafforzamento commissione Ripam.

2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate a Formez PA — Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole «*fascicolo elettronico del dipendente,*» sono inserite le seguenti: «oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro,».

4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio dirigenziale di livello generale, articolato in due servizi di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e continuativo dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 700.000 euro, su base annua, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante (*valutare eventuale rateo per il 2025*)

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di enti locali

ART. 8

(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole «*le unioni di comuni*» sono aggiunte le seguenti: «*nonché gli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei decreti sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica e gli Uffici speciali per la ricostruzione del sisma 2009 e 2016*».

2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole «superiore a 100.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)». **in canone**

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti **previsti dall'ordinamento**, anche in favore dei propri dipendenti.».

4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole «funzioni di stazione appaltante», sono sostituite con le seguenti «funzioni di centrale di committenza.».

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni e le province autonome possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'area funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-ocies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole «in sede di approvazione del rendiconto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2025» e le parole «alla data del 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dal 1° esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;

d) al comma 6-sexies, le parole «, avvenuta entro il 31 dicembre 2024» sono soppresse.

7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione.»

8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 è autorizzato, per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano straordinario per le aree di Napoli Quartiere Scampia — Secondigliano, approvato ai sensi del predetto articolo, ad utilizzare le risorse della contabilità speciale della Prefettura di Napoli, n. 5142 O.3678-08 DL 193/2016, limitatamente

alla somma di euro 8.226.796,43 finalizzata al Piano di superamento dell'insediamento rom di Viale della Resistenza in Napoli — Scampia. **VALORI JERE**

9. All'articolo 19 del decreto — legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al quinto periodo, è erogato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA.»;

2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Con apposita convenzione stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola Nazionale dell'Amministrazione — SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione.»;

b) al comma 7, dopo le parole “effetto analogo” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267”.

10. All'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al rimborso accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

ART. 9

(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico del segretario di cui al presente comma è a carico del comune di Lampedusa e Linosa e i relativi oneri non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa.

2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del comma 5, dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.

ART. 10

{Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi}

1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'art. 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, i medesimi enti locali sono autorizzati, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti con l'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nel sito istituzionale, a provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della propria struttura di supporto, valorizzando il bagaglio esperienziale e di competenze maturato dal personale durante i 21 rispettivi periodi di servizio, il Commissario Straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-Per, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-Per, è autorizzato a provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-Per del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, all'articolo 20-ter, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023, le parole: «di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120.
- 5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:**
nd ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei

prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata;

b) ricognizione delle risorse stanziare e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto ad;

c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;

d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;

ed realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;

comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate.

6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun soggetto a vario titolo competente per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), comunica al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.

7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e cd, nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata "Terra dei fuochi".

8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.

9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è resa pubblica in un'apposita sezione del sito istituzionale del Commissario.

10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.

11. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, le parole «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità». Agli oneri di cui al primo periodo si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019.

12. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 1, lettere nd, b) e c), rendendo pubblici i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati.

13. Agli oneri di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019. Agli oneri di cui al comma 8, pari a, si provvede mediante

TITOLO III

Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni

Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni

(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I requisiti richiesti sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

3-Per. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-bis in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito per tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati potranno essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.».

2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pure in servizio, in ragione della funzione del comitato anche di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza».

3. È ricostituito presso l'Agenzia delle entrate, anche per coadiuvare nell'attuazione dell'articolo 21, della legge 9 agosto 2023, n. 111 e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'organo tecnico consultivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 646, le cui disposizioni, in quanto compatibili, riacquistano effiGaGia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 12

(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)

1. Il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di composto. L'articolo 87, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è soppresso

2. Al fine di assicurare la piena realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonché del relativo PNC, e garantire la sostenibilità nel medio-lungo periodo delle iniziative finanziate, all'articolo 27 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*l-bis.* Per i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1, qualora ricompresi nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire una efficace fase di avvio e di consolidamento dell'attività istituzionale e di realizzazione degli obiettivi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché del relativo Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, ivi incluse quelle in materia di spese per il personale, si applicano a decorrere dal secondo esercizio finanziario successivo a quello di inserimento del soggetto all'interno del medesimo elenco.»

3. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo», sono sostituite dalle seguenti: «a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2022 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento.».

4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-Per, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità.

5. All'articolo 8 comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo, sono inseriti i seguenti: «Al suddetto personale civile in servizio alla data del 31 dicembre 2024, ad esclusione di quello di cui all'articolo 5, comma 5, viene corrisposto dall'anno 2025 un assegno ad personam, pari al valore medio pro capite del trattamento accessorio per area di appartenenza erogato nell'anno 2022 ai dipendenti dell'Ente. La dotazione del fondo accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinata quale somma algebrica del valore medio pro capite per aree riferite alle risorse stabili e variabili erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermi restando gli eventuali incrementi precedentemente determinati del fondo stesso.» Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **IN VALUTAZIONE RGS**

6. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), è inserita la seguente: «c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per assicurare la sicurezza informatica»;

7. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità.».

8. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, la percentuale di cui al periodo precedente può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi.».

9. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n.170, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.».

10. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa è incrementata di otto unità, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 340.956 per l'anno 2025 e di euro 681.912 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 340.956 per l'anno 2025 e ad euro 681.912 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a euro 214.472 per l'anno 2025, ed euro 428.943 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

b) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025, ed euro 252.969 annui, a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la riduzione di un numero di posizioni equivalente dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti.

11. Al fine di assicurare l'effettività dell'esercizio delle funzioni sanzionatorie dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), all'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro e sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione comporta l'oscuramento del sito internet.».

12. Al fine di rafforzare l'efficienza ed efficacia delle attività affidate a ENEA, in relazione ai traguardi e agli obiettivi del PNRR, all'articolo 37, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «*Con lo statuto sono altresì disciplinate le attribuzioni e le regole di funzionamento del collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della **sicurezza** energetica e formato da tre componenti effettivi e da tre componenti supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno supplente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I componenti supplenti non percepiscono alcun compenso sino al loro eventuale subentro ai sensi dell'articolo 2401 del Codice civile. I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni, a decorrere dalla nomina.*». In sede di prima applicazJone delle presenti disposizioni, z/ decreto di nomina del collegio dei revisori di ENEA è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il collegio dei revisori di ENEA in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione **cessa** alla data di insediamento del coJlegio nominato con il decreto di cui al primo periodo. L'ENEA modifica il proprio statuto in conformità alle disposizioni di cut al presente comma. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziare nel bilancio di ENEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

13. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei di cui al decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonché della dichiarazione ministeriale relativa ai lavori G7 su industria, tecnologia e digitale del 14 e 15 marzo 2024 è istituito il programma «Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile» finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli organismi internazionali. Le iniziative del programma sono deliberate dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale in conto corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero de l'economia e delle finanze per l'anno 2025,allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. (gi'a*cõnima.*6,fiä:aüciilóg)

ART. 13

(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)

1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

ad all'articolo 25, comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le previsioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e degli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché dell'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.»;

b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati nei ruoli del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche del medesimo dicastero e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.».

ART. 14

(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)

1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a X milioni di euro annui destinata, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi X milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante **(TESTi3! F provvisorio 19..02'.ore.08.45)**

2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, annualmente di 90.000 euro a decorrere dal 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente Riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale proveniente dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area/famiglia professionale di appartenenza al momento del trasferimento disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che al personale di ex area I sia attribuita la corrispondente area A del CCNL comparto Funzioni Centrali-

tabelle ENAC, ANSFISA, ANSV, al personale di ex area II sia attribuita la corrispondente area B e al personale di ex area III sia attribuita la corrispondente area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a 5 anni di anzianità di servizio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, l'Agenzia provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. **TNT AEIU %Z^BNE*.RGS**

4. Al fine di corrispondere al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022, è autorizzata la spesa di euro 11.237.463 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2025 utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile.

5. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. **J _**

Àf'JT J/ONE'@GS.

ART. 15

(Misure urgenti per il Giubileo)

1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata «Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità degli edifici scolastici situati nella Regione Lazio

assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.

2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire il ripristino degli edifici scolastici e del materiale didattico per gli eventuali danni subiti per l'utilizzazione degli stessi per le finalità di cui al comma 1, è assegnata la somma di un milione di euro all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio con contestuale riduzione della stessa somma dal Fondo Nazionale di Protezione Civile per le attività di previsione e prevenzione per l'anno 2025.

4. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2024 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2024, la regione Lazio è autorizzata a finalizzare la quota complessiva di euro 5.760.000 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento, di incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, nonché per l'assunzione a tempo determinato di ulteriori 20 unità di personale appartenente ai profili necessari e per il riconoscimento al personale dirigenziale, al personale titolare di elevate qualificazioni (EQ) e al personale percettore di indennità omnicomprensiva della struttura regionale di protezione civile di una indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio, commisurata ai giorni di effettivo impiego nello svolgimento delle attività giubilari, e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro-capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse possono essere inoltre finalizzate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112, implementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unità, attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali, alla contrattazione collettiva di comparto e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse del Giubileo 2025 e nei limiti delle risorse disponibili. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di straordinario e alla maggiorazione della indennità omnicomprensiva per le categorie D titolari di EQ possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società in house impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili.

5 All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, al secondo periodo, le parole «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni».

6 All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al comma 2-ter, dopo le parole «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 18 luglio 2014» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, limitatamente ai casi e alle condizioni indicate nell'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018». (versione MIT-dEI 16:02 ore 19.56)

ART. 16

(Razionalizzazione delle inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

(v,pr_siOn/e !.iiJ*ilii • .liJ

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nei confronti degli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità o inidoneità al lavoro o al servizio, dei requisiti di accesso alle correlate prestazioni previdenziali, del riconoscimento dei diritti conseguenti e ad ogni altro effetto previdenziale si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. Nel caso di accertamento dello status di invalidità le Amministrazioni, in quanto possibile, assegnano il dipendente a mansioni confacenti compatibili con la residua capacità lavorativa.
2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 n. 140.
3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti in corso al 31 dicembre 2025.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

Art. 17

(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)

(nuovo Testo MEF 18.02 ore 23.28)

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.
2. Nelle more del perfezionamento dei conseguenziali provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della direzione, la stessa è collocata presso il dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e la direzione opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la Direzione V del Dipartimento del Tesoro che svolge le seguenti funzioni:
 - a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
 - b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale con corrispondente incremento della dotazione organica del medesimo Ministero. Tale incarico può essere conferito anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18

(Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 891:

1) alla lettera a):

1.1) dopo le parole: «da inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le seguenti: «e delle elevate professionalità»;

1.2) le parole: «nei limiti delle vacanze di organico» sono sostituite dalle seguenti: «con corrispondente incremento della dotazione organica»;

1.3) le parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e» sono soppresse.

2) è inserito, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2025 la percentuale di cui alla lettera a), del presente comma, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b), del presente comma. Al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una pari quota delle maggiori risorse destinate alla lettera b), è accantonata e resa indisponibile per la gestione.».

3) alla lettera b):

3.1) dopo le parole: «per l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti «all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa»;

3.2) il periodo «al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione» è sostituito con il seguente: «mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipula di convenzioni con università e centri di ricerca, l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione». b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:

891 -bis: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:

a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;

b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali».

«891-Per: In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 marzo 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle

predette Amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2025 è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.

891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter, è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 891-quater del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sei posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e quattro tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche di particolare complessità e rilevanza, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

4. Al comma 13-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del monitoraggio» sono aggiunte le seguenti: «della nuova governance europea di cui ai Regolamenti UE 1263/2024, 1264/2024 e 1265/2024 nonché del monitoraggio».

5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole “Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo” sono sostituite dalle seguenti “Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo”. L'articolo 1 al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è sostituito dalla Tabella A — Ambiti territoriali del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Art. 19

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa in materia di gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione)

1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi

investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate per le finalità di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto — legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma operativo complementare.

2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto — legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della società Eutalia s.r.l. è prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 12, del decreto — legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: “3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso onnicomprensivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinato l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. 3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili.”.

4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202,00 euro, sono destinate all'imputazione delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 17 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9.

ART. 20

(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

iteqi,»,3qg'v:à<l;lq.pz,.ax i; ,;sq_gJ

1. All'allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 3, lettera f), le parole «trenta esperti» sono sostituite dalle seguenti: «trentatré esperti»;
 - b) all'articolo 8:
 - 1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente decreto e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi del documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale fino ad un importo massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00). L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione Speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono esclusi dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui al comma 1, lettera e), “5) imprevisti”, dell'allegato I.7 al presente Codice»;
 - 2) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis».

ART. 21

(Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. Al comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo le parole “del sistema nazionale di protezione civile” sono inserite le seguenti “, con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo,”;
 - b) le parole “è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento” sono sostituite da quelle: “è consentito il riconoscimento”;

c) le parole “delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite da quelle: “delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a “cessate esigenze”. In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza.”

2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, recante il Codice della protezione civile, nonché per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato al 17% della relativa dotazione organica.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella B del DPCM 1° ottobre 2012 è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di tre unità, allo scopo di consentire la stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato presso il medesimo Dipartimento mediante utilizzo di graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 150.000,00, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si provvede mediante. ”.

